

REGOLAMENTO (CE) N. 681/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2001****che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nei settori delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2898/2000 ⁽⁴⁾, i titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2001 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo:

- dal 9 al 13 aprile 2001: rilascio il 19 aprile 2001,
- dal 23 al 27 aprile 2001: rilascio il 4 maggio 2001,
- dal 28 maggio al 1° giugno 2001: rilascio il 7 giugno 2001,
- dal 17 al 21 dicembre 2001: rilascio il 3 gennaio 2002,
- dal 24 al 28 dicembre 2001: rilascio il 7 gennaio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32.